

**CONSORZIO
DI BONIFICA
DELLA MEDIA**



Consorzio di Bonifica
della Media Pianura
Bergamasca

24122 BERGAMO
Via S. Antonino, 7/A
Tel 035.21.91.81 – Fax 035.23.86.83
www.cbonificabergamo.lombardia.it
E-mail info@cbonificabergamo.lombardia.it

In collaborazione con



Comune di Brembate Sopra



Provincia di Bergamo

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO CONSORTILE

D.G.R.L. n. 7/7868 del 25/01/2002

D.G.R.L. n. 7/13950 del 01/08/2003

Novembre 2004

(cod.2002_797 C/P)

REGOLAMENTO

GRUPPO DI LAVORO

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

dott. Giovanni Giupponi

dott. Fausto Gaini

sig. Riccardo Marengoni

EST s.r.l.

dott. ing. Giovanni Filippini

dott. ing. Giovanni Sonzogni

dott. ing. Francesca Bertuletti

INDICE

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
2. DEFINIZIONI.....	1
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4. COMPETENZE	5
5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO.....	6
5.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE	6
5.2 RETICOLO IDRICO CONSORTILE.....	6
6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE.....	7
6.1 RETICOLO IDRICO MINORE	7
6.2 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE – PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO, PIANO STRALCIO PER LE FASCE FLUVIALI	8
7. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO, PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	13
8. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	18
9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA.....	20
10. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI.....	20

ALLEGATI

- A** CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA di cui all'allegato C alla D.G.R.
n. 7/13950 del 01/08/2003

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che devono essere rispettate nella gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto sia dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore definito dall'Amministrazione Comunale nel territorio di sua competenza che del reticolo consortile definito dal Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca, ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 e successiva D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica alla precedente.

2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

- a) Reticolo idrico principale: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "A" alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 "Individuazione del reticolo idrico principale" e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica.
- b) Reticolo idrico minore: si intende, ai sensi dell'allegato "B" alla D.G.R. n. 7/7868 e successiva modifica, il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua, ricavato per differenza rispetto al reticolo principale. In particolare, rientrano anzitutto nel reticolo minore i corsi che sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti, i corsi che sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, i corsi che sono interessati da derivazioni d'acqua, i corsi che sono rappresentati nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).
E' consentito all'Amministrazione Comunale escludere dal reticolo corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche supportando la scelta con adeguate motivazioni e giustificazioni tecniche. Allo stesso modo è consentito aggiungere corsi d'acqua ritenuti di particolare valenza idraulica e/o paesaggistica;
- c) Reticolo di bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 "Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica",

eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali).

A tale reticolo appartengono quattro differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
- corsi ricompresi anche nell'allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica "Reticolo idrico principale", di competenza regionale;
- corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.

d) Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimento ai sensi del presente regolamento attuativo è la D.G.R. n.7/7868 del 25/01/2002: “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica.

Ai fini delle definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o soggette a restrizione, principale riferimento è il R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”.

Dello stesso anno è il R.D. n. 368/1904 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”, il quale regola le attività di polizia idraulica per i canali e le opere di bonifica, attualmente di competenza dei Consorzi di Bonifica.

Con la D.G.R. n. 47310 del 1999 sono state fornite indicazioni alle Strutture del Territorio della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrico principale, sui quali la Regione stessa eserciterà funzioni di polizia idraulica.

La L.R. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, citata nel titolo della D.G.R. 7/7868, ha decretato il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni. Con successive D.G.R. di ottobre e novembre 2000 è stata approvata proposta di riparto delle risorse finanziarie e umane agli enti locali.

Per l’identificazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale, è necessario riferirsi anche al Piano di Assetto Idrogeologico ed al successivo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 26/97 dell’11 dicembre 1997.

Il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” individua i beni da tutelare in quanto di rilevante valore storico e/o paesaggistico. Per l’identificazione di fiumi, torrenti e corsi d’acqua è necessario rifarsi agli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933, ed alla successiva D.G.R. del 25/07/86, n. 4/12028 “Determinazione, in applicazione dell’art. 1 quater Legge 8 agosto 1985, n. 431 dei corsi d’acqua classificati pubblici, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque

ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 imposto in forza dell'art. 1, lett. C, Legge 8 agosto 1985, n. 431.

Nella L.R. n. 7/2003 "Norme in materia di bonifica ed irrigazione", che si sovrappone parzialmente alle due Delibere relative al reticolo idrico, sono fornite indicazioni sul coordinamento dei rapporti Consorzio – Compagnie per le attività di gestione e manutenzione di parte della rete consortile, affidata alle Compagnie stesse. Nella L.R. viene anche affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza consortile ed approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI.

4. COMPETENZE

La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica definisce una serie di competenze in termini di gestione del reticolo idrico di Regione, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabilisce, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti alla classificazione di cui al cap. 2.

In particolare, le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:

- *Urbanistiche*: mappatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- *Manutentive*: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- *Amministrative*: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete idrografica, comprese quelle relative alla rete consortile così come definite dal competente Consorzio di Bonifica.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito, le competenze sono sia dell'Amministrazione Comunale (per i corsi del reticolo idrico minore) che del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (per i corsi elencati nell'allegato D alla D.G.R. 7/7868). La L.R. 7/2003 riconosce l'autonomia e le funzioni dei preesistenti Consorzi di irrigazione e Consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica; a questi viene imposto l'obbligo di rispettare previsioni e imposizioni del piano comprensoriale di bonifica. Parte della rete di bonifica viene data in gestione proprio a questi ultimi, ed è coordinata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali vengono trasferiti anche i compiti di manutenzione e di salvaguardia, ai sensi del R.D. 368/1904 e del presente regolamento. All'interno delle suddette convenzioni viene anche definita la rappresentatività nei riguardi degli interlocutori istituzionali, ripartita tra Consorzio di Bonifica e Compagnia o Consorzio irriguo.

Rimangono di competenza regionale l'identificazione e la gestione dei corsi d'acqua riportati nell'allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, cioè quelli costituenti il reticolo idrico principale.

5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

5.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE

In base a quanto dettagliato nella relazione identificativa del reticolo idrico del territorio comunale di Brembate di Sopra, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti alle reti principale e minore sono così schematizzate:

- reticolo idrico principale: fascia di rispetto di 10 m, fasce P.A.I. dove esistenti;
- reticolo idrico minore: 10 m;

5.2 RETICOLO IDRICO CONSORTILE

Non sono identificati corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile.

6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE

6.1 RETICOLO IDRICO MINORE

Per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all'interno della fascia di rispetto, con riferimento al R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

- Tutti i corsi d'acqua evidenziati devono essere mantenuti a cielo aperto, con il corso attuale e lo stato naturale delle sponde. Vigè il divieto di tombinatura ai sensi del D. Lgs. 152/99.
- La vegetazione delle sponde deve essere salvaguardata ed eventualmente integrata con essenze arboree autoctone; è vietato qualsiasi intervento di sradicamento o incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde, per una distanza pari alla dimensione della fascia di rispetto definita. Allo stesso modo, è vietato realizzare scavi e movimentazione di terreno.
- L'Amministrazione Comunale può consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi ed alterazione delle sponde solamente per casi motivati e correttamente documentati. Sarà compito dell'Amministrazione stessa valutare la rispondenza idraulica degli interventi, mentre le pratiche relative allo stato patrimoniale dovranno essere presentate direttamente dall'istante all'Agenzia del Demanio.
- E' vietato qualsiasi intervento nell'alveo di fiumi, torrenti, rivi e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse degli stessi.
- E' vietata qualsiasi forma di nuova edificazione all'interno della fascia di rispetto; interventi di ristrutturazione e di manutenzione delle esistenze, purchè non comportino aumenti di volume e di superficie calpestabile esterna all'edificio, sono soggetti a rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- Sono consentiti gli interventi che non comportano influenza sul regime naturale dei corsi d'acqua, così come le opere di difesa che non comportano restringimenti della sezione d'alveo; tali interventi sono, comunque, soggetti a rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale previa verifica delle caratteristiche progettuali.
- E' consentita la realizzazione di difese radenti (senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore a piano campagna), realizzate in modo da non deviare

la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

- Gli scarichi in corpo idrico superficiale sono soggetti a rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale, sentita l'Amministrazione Comunale per l'aspetto della quantità delle acque recapitate.
- Sono soggette a concessione con relativo versamento di canone regionale di polizia idraulica le seguenti opere: attraversamenti aerei, attraversamenti in sub-alveo, viabilità, viabilità sotterranea, scarichi acque, altre occupazioni di aree demaniali.
- I manufatti di attraversamento non dovranno, comunque, restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
- Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo.
- Non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 4 m dalla sommità della sponda incisa; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità.
- Non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m dalla sommità della sponda incisa; esulano da tale vincolo, interventi volti alla rinaturalizzazione e alla tutela ambientale, per i quali l'Amministrazione Comunale fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso.

6.2 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE – Piano per l'Assetto Idrogeologico, Piano Stralcio per le Fasce Fluviali

Per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, la regolamentazione degli interventi all'interno delle fasce di rispetto fa riferimento ai disposti del citato R.D. n. 523/1904.

Le prescrizioni ivi contenute e i criteri di applicabilità in sede di rilascio di autorizzazione per detti interventi sono demandate all'Ente competente che, come ampiamente puntualizzato, per il reticolo idrico principale è individuato nella Regione Lombardia.

Relativamente al Fiume Brembo, alla disciplina di cui sopra si sovrappone la normativa introdotta dal Piano per l'Assetto Idrogeologico e dal Piano Stralcio per le Fasce Fluviali di cui si riportano i punti ritenuti più significativi

FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A)

1. Nella fascia A il piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella fascia A sono vietate:
 - a) Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - b) L'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo, sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
 - c) Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.
3. Sono per conto consentiti:
 - a) i cambi colturali;
 - b) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui (*che saranno comunque da effettuare dall'Ente regionale competente*)
 - e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
 - f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia A.

FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B)

1. Nella fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella fascia B sono vietati:
 - a) Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;
 - b) L'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
 - c) In presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti:

- a) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - b) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dai dispositivi autorizzativi;
 - d) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C)

2. Nella fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
3. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
4. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici dell'Autorità di bacino del fiume Po e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano

ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

5. Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C.
6. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, il Comune competente può applicare, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del precedente art. 27, comma 2, in tutto o in parte gli articoli di norma relativi alla Fascia B in via transitoria fino alla avvenuta realizzazione delle opere programmate.

7. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO, PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività che gli Enti competenti sono chiamati a svolgere nella gestione del reticolo idrografico sono identificati in:

1. espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
3. emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. riscossione di canoni di cui sopra.

In seguito ad identificazione del reticolo relativo al territorio comunale si possono presentare le seguenti situazioni, per le quali vengono identificati gli Enti competenti a seconda delle attività:

	Parere idraulico	Autorizzazione	Emissione del canone	Riscossione del canone
Reticolo idrico principale	Regione	Regione	Regione	Regione
Reticolo idrico minore	Comune	Comune	Comune	Comune

L'attività di manutenzione è in capo al soggetto che emette e riscuote il canone concessorio.

Tra i compiti di polizia idraulica trasferiti ai Comuni sul reticolo minore rientrano:

- il rilascio di concessioni per la realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere);
- il rilascio di autorizzazioni allo scarico, per quanto attiene le quantità delle acque recapitate;

- l'applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica per le pratiche di polizia idraulica relative a concessioni esistenti o di nuova richiesta;
- il rilascio di autorizzazioni per interventi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore identificato;
- il rilascio di parere idraulico per la rettifica di tratti di tracciato dei corsi.

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere rilasciato dall'Amministrazione Comunale per i corsi appartenenti al reticolo idrico minore, al parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica per i corsi di cui all'allegato D.

Norma di riferimento per la valutazione di tali richieste sono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, cui si rimanda per qualsiasi riferimento.

Per ulteriori dettagli, si veda il successivo paragrafo 8. dedicato a questo argomento specifico.

Per quanto riguarda gli attraversamenti che interessano il reticolo idrico minore, intendendo con questo termine ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete, si fa riferimento alla direttiva emanata dall'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Tale direttiva norma gli attraversamenti che hanno luce superiore ai 6 m, ma è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiederne l'applicazione anche per i manufatti di dimensioni inferiori.

Il progetto degli interventi deve essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica sottoscritta da tecnico abilitato e competente attestante che il dimensionamento degli stessi è stato calcolato facendo riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m (misurato intradosso del manufatto e il livello di massima piena)

Nel caso di esigenze particolari o di corsi d'acqua di piccole dimensioni, è possibile ricorrere a variazioni dei parametri citati, purché supportate da giustificazioni tecniche specifiche.

In ogni caso, i manufatti da realizzare non devono causare restringimenti delle sezioni attraversate o variazioni delle pendenze di fondo.

Non è consentita la realizzazione o la permanenza di manufatti o la posa di impianti a rete in assenza di apposita autorizzazione.

Al momento del rilascio delle concessioni, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare all'Amministrazione Comunale o al Consorzio. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte in seguito all'emanazione della D.G.R. 7/7868 vanno applicati i canoni di polizia idraulica. Per quanto attiene i corsi appartenenti al reticolo idrico minore, tali canoni sono quelli definiti nell'allegato C alla succitata Deliberazione e successiva modifica. In particolare, le opere soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- *Attraversamenti aerei*: linee elettriche, linee telefoniche, grosse teleferiche, seggiovie e funivie, piccole teleferiche, palorci, ponte canale e altri attraversamenti aerei.
- *Attraversamenti in sub-alveo*: linee elettriche, linee telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, cunicoli tecnologici, sottopassi, sifoni, altri manufatti posizionati sul terreno demaniale o in alveo.
- *Viabilità*: passerelle o ponticelli ciclopedonali o pedonali, ponti carreggiabili sino ad una superficie di 20 mq o con eventuali eccedenze conteggiate a parte, guadi selciati con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali.
- *Viabilità sotterranea*: sottopassaggi pedonali, sottopassaggi carreggiabili sino ad una superficie di 20 mq o con eventuali eccedenze conteggiate a parte, tombinature, transiti di sommità arginale, rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua, concessione per sfruttamento integrale, sfalcio erbe e taglio piante.
- *Scarichi acque*: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati, scolmatori troppo pieni di acque fognarie, acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti Pubblici, scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati, scarichi di acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo.
- *Ulteriori casi di occupazione di area demaniale*: alvei in disuso, pertinenze idrauliche per uso pioppicoltura, posa bilancini di pesca in riva ai corsi d'acqua, posizionamento su aree demaniali di cartelli pubblicitari o simili su pali, appostamenti fissi di caccia, occupazione temporanea di area demaniale per attività turistica, ricreativa, agricola, muri di contenimento e difese spondali.

- *Occupazione di area demaniale in aree protette.*
- *Occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da Enti Pubblici ai fini del rimboschimento.*

I richiedenti l'autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico minore devono presentare al Comune la seguente documentazione di rito:

- domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dall'Amministrazione Comunale;
- relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
- disegni del manufatto;
- corografia in scala 1:10.000;
- copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2.000;
- aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- fotografie del luogo interessato dalla domanda.

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore viene attuata dalla Amministrazione Comunale direttamente o mediante accordi o convenzioni.

Per interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al successivo paragrafo 9, attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, è sufficiente presentare domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione ai lavori; è l'istante

stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale presso l'Agenzia del Demanio.

Ai sensi del punto 9 dell'allegato b alla D.G.R. VII/7868 del 25/01/2002, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di proporre ai competenti uffici dell'Agenzia del Demanio nuove delimitazioni delle aree demaniali, nel caso si rendesse necessario intervenire con modifiche. Sarà compito della stessa Amministrazione fornire il nulla-osta idraulico sulla base di appositi studi idraulici.

8. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Come già specificato al paragrafo precedente, l'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/99 è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo idrico minore, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dall'Amministrazione Comunale. La stessa rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio in base alle indicazioni riportate nel paragrafo precedente.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.); il P.A.I. prevede, infatti, l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) e nella D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le portate scaricate direttamente nei fiumi Serio, Adda, Cherio, Brembo, Oglio.

In linea generale, gli obiettivi del P.R.R.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In particolare:

- *aree di ampliamento ed espansione residenziale*: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;

- *aree di ampliamento ed espansione industriale*: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T = 20$ anni).

Per quanto riguarda, invece, gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, il richiedente l'autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale è tenuto a verificare la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate in esso convogliate.

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento sia alla L.R. 62/85 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento" che a quanto disciplinato dal D. Lgs. 152/99.

In particolare, nella Legge Regionale sono fornite indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza ed alla caratterizzazione chimico-fisica delle acque; valori limite di emissione allo scarico, che devono essere rispettati in funzione della provenienza delle acque reflue, sono fornite anche nell'allegato 5 al Decreto Legislativo. Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il parere dell'Amministrazione Comunale secondo procedura che richiede la seguente documentazione di rito:

1. corografia in scala 1:10.000;
2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2.000 o 1:5.000
3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000;
4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
5. fotografie del luogo interessato dalla domanda;
6. relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d'acqua recettore con tempo di ritorno $T = 20$ anni.

9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- asportazione di materiale, naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

Si precisa che l'asportazione di materiale litoide è di esclusiva competenza di Regione Lombardia.

10. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:

- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;
- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.